



COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta in data : 02/09/2015

Atto n. 101

Oggetto: ESECUZIONE FORZATA SENTENZA TRIBUNALE PESCARA 7/2013 PROVVEDIMENTI

L'anno *DUEMILAQUINDICI*, il giorno *DUE*, del mese di *SETTEMBRE*, alle ore *13:30* nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

L'Avv. MARINELLI SANDRO nella qualità di Sindaco assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Diodati

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Presente

MARINELLI SANDRO	SINDACO	S
FAIETA ANTONIO	VICE SINDACO	S
ARAMINI ROMEO	ASSESSORE	S
BERARDINUCCI DAVIDE	ASSESSORE	S
FINOCCHIO ELENA	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 5 N = Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con ricorso per decreto ingiuntivo (ex art. 633 e segg.CPC) presentato al Tribunale Civile di Pescara, Sez. staccata di Penne, la ditta **OMISSIS**), rappresentata dall'avv. Pasquale Tampoia, chiedeva al Comune di Pianella l'immediato pagamento della somma di € 42.479,18 quale compenso per la gestione dei tributi comunali ;

con propria precedente delibera n. 66/2008 la giunta comunale conferiva incarico all'avv. Sergio Della Rocca per l'impugnazione del predetto decreto ingiuntivo della ditta (dinanzi al Tribunale di Pescara;

che con la sentenza n.7/20126 il Tribunale di Pescara sezione di Penne definitivamente pronunciando dichiarava la domanda della ditta improponibile e revocava il d.i. opposto condannando la società alla refusione delle spese quantificate in €7.480,93 oltre spese forfetarie iva e cap;

Con nota acquisita al prot. n. 11263 del 27/5/2015 l'avv. Della Rocca, difensore del Comune in detto giudizio, ha evidenziato la necessità di un promuovere una azione esecutiva nei confronti della ditta srl, essendosi rivelati vani i numerosi solleciti rivolti affinché la ditta soccombente provvedesse alla corresponsione delle spese liquidate dalla predetta sentenza del tribunale di Pescara n.7/2013;

Visto che :

l'Ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento e quindi, ai sensi dell'art. 50 comma 2 della Legge 267/00, il Sindaco o un suo delegato;

- l'art. 11 dello Statuto Comunale prevede che la rappresentanza in giudizio spetta al Sindaco;

Considerato che la struttura burocratica di questo ente non è in grado di assolvere alla predetta attività, in quanto l'espletamento della medesima presuppone conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente, non reperibili nell'attuale assetto dell'apparato amministrativo, mancando tra l'altro l'ufficio legale;

Dato atto della normativa in materia di conferimento incarichi esterni introdotta dalla legge n.244/2007 (finanziaria 2008), e del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008;

Dato atto del co. 9 dell'art.1 del D.L. n.168/2004 e ritenuto che non trattasi nella fattispecie di attività di consulenza ma di prestazione di servizi, il conferimento dell'incarico "de quo" non è sottoposto alle limitazioni della normativa in questione;

Vista la determinazione n.4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale, in base alle considerazioni per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per

prestazione o modalità organizzativa;

Considerato che il patrocinio giudiziale di una amministrazione pubblica, non costituendo attività consulenziale (in tal senso, ex multis, Corte dei conti, sez.reg. di controllo per la Lombardia, delibera 12.05.2008, n.29) non è soggetta all'applicazione delle disposizioni normative in materia e nemmeno al vigente regolamento sugli incarichi di consulenza , studio e ricerca;

Ritenuto di promuovere procedura esecutiva nei confronti della ditta

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATI gli artt. 175 e 176 del D.Lgs nr. 267/2000 nonché gli artt. 27 e 49 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il TUEL - D.Lgs 18 Agosto 2000 nr. 267, il vigente lo Statuto Comunale, nonché il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi di legge, allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco a promuovere azione esecutiva nei confronti della ditta *sede* per ottenere il pagamento delle spese liquidate in favore del comune di Pianella dal tribunale di Pescara con sentenza n.7/2013;
- 2) di affidare la difesa e rappresentanza in giudizio all'avv. Sergio Della Rocca che ha già patrocinato l'ente nel giudizio dinanzi alla Tribunale di Pescara;
- 3) Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario e al responsabile del contenzioso per i provvedimenti competenti;
- 4) Di trasmettere copia del presente atto allo Studio Legale Avv. Sergio Della Rocca ;

Con successiva votazione e all'unanimità dei presenti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Avv. MARINELLI SANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N. 810 Pubblicazione

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Pianella, li 09/09/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 17193 in data 10/09/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata trasmessa con lettera prot. n. _____ in data _____ al Prefetto ai sensi dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Pianella, li 10/09/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il....., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Pianella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal 09/09/2015 al 24/09/2015 (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

Pianella, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE